

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 64 del 3 agosto 2005

Riunione del 2.8.2005

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Thomas Martone

CAF/66 – Appello della Pallavolo Reggio Emilia S.r.l. avverso la decisione del Giudice di Lega n. 15/05 del 25 luglio 2005 confermativa del provvedimento con il quale in data 19.07.2005 la Commissione Ammissione Campionati della Lega Volley Femminile Serie A aveva denegato l'ammissione del sodalizio al Campionato di serie A2/F 2006-2006.

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; udito il difensore del sodalizio appellante;

OSSERVA

Con la decisione impugnata il Giudice di Lega, premesso e rilevato che:

- sono attualmente pendenti n. tre contenziosi instaurati da altrettante tesserate nei confronti della Pallavolo Reggio Emilia S.r.l.
- è documentato in atti come almeno uno dei debiti sottesi (causa di opposizione dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia avverso il Decreto Ingiuntivo n. 139/05 emesso in favore della Sig.na Delitckova Vessislava) fosse:
 - pacificamente scaduto al 31.03.03 (essendo precedente a tale data il riconoscimento di debito trasmesso dal sodalizio appellante al legale dell'atleta creditrice, contenente una proposta di rientro rateale del *quantum* dovuto, prodotto come doc. 2 nel citato provvedimento di opposizione)
 - ampiamente riconosciuto dal sodalizio medesimo, come pure desumibile - in aggiunta al documento suddetto - dalla motivazione dell'ordinanza 14.06.05 con cui il Giudice dell'opposizione aveva parzialmente riconosciuto la provvisoria esecutorietà del Decreto opposto, prima sospesa
- tali fatti costituiscono di per se sufficiente motivo di esclusione dal campionato ex art. 6 n. 6. del Regolamento di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza o meno di garanzia fidejussoria per detti debiti, stante che la citata norma (ritenuta dal Regolamento espressa ed autonoma causa di esclusione) nel descrivere la fattispecie nulla richiede o prevede in merito ad eventuali garanzie
- il sodalizio non aveva peraltro *ab origine* tenuto un comportamento di trasparenza e buona fede sul punto, risultando il modulo "DICHIARAZIONE DEBITI E CREDITI" depositato il 24.06.05, non compilato nella parte in cui si richiedevano informazioni circa la pendenza o

meno di contenziosi, risultando oggettivamente difficile credere che il legale rappresentante della società avesse in coscienza dimenticato l'esistenza di un contenzioso di tale portata e per il quale aveva sottoscritto mandato *ad litem* circa 25 giorni prima

rigettava il ricorso presentato dalla Pallavolo Reggio Emilia S.r.l., confermando il provvedimento della Commissione Ammissione Campionati oggetto di ricorso e denegando così l'ammissione della società ricorrente al Campionato di serie A2/F 2005-2006.

Avverso tale provvedimento proponeva appello il sodalizio, deducendo:

- In via preliminare e pregiudiziale, l'esistenza di "*error in procedendo, extra ed ultra petitione in violazione del diritto di difesa nonché, per relationem, degli artt. 99 e 112 C.P.C.*" dal momento che la ragione ultima della mancata ammissione al campionato (l'esistenza cioè di debiti scaduti e non contestati nei confronti di tesserati alla data del 31.3.2005) non sarebbe risultata inserita tra le "*irregolarità considerate causa di esclusione*" elencate nel provvedimento della Commissione Ammissione Campionati in data 19.07.2005.
- Infondatezza nel merito, in quanto:
- "*la Sig.ra Velitckova, ex tesserata Pallavolo Reggio Emilia nonché FIPAV, lamentando il mancato pagamento delle proprie prestazioni adiva, nello scorso anno, la Commissione di Conciliazione presso la Lega Volley, poi, in seguito ad esito negativo, convocava il previsto (ora non più a quanto risulta dal nuovo Statuto FIPAV) ed obbligatorio Collegio Arbitrale. Nel frattempo si evidenzia come l'ex atleta, che disponeva di un immobile fornito dalla società ai sensi del contratto stipulato tra le parti, ometteva artatamente (in attesa di ricevere quanto richiesto) di rilasciare l'appartamento inducendo, in tal modo, il proprietario dello stesso, sig. Baraldi di Reggio Emilia, ad adire il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere sfratto esecutivo nei confronti dell'unico legittimato passivo, e cioè Pallavolo Reggio Emilia (che, a onor del vero, aveva già provveduto a dare disdetta del contratto). Nelle more della procedura arbitrate ed alla prima udienza di sfratto celebrata in data 28.09.2004, la sig.ra Velitckova interveniva volontariamente nel procedimento sommario sostenendo, in maniera del tutto infondata ed arbitraria, l'intervenuta simulazione del contratto locatizio ed obbligando così le parti principali a proseguire nel merito una causa meramente dilatoria ed assolutamente temeraria*"
- "*in data 04.02.2005, il Collegio Arbitrale, con Presidente l'Avv. Enrico Bernardi Crocetti di Ravenna, emetteva il lodo sulla questione e provvedeva al relativo ed obbligatorio deposito presso la Lega Volley Femminile che, a sua volta, lo "notificava" all'odierna appellante in data 09.03.2005. La società Pallavolo Reggio Emilia, che viene tacciata ingiustamente dal Giudice di Lega di mala fede e mancata trasparenza sul punto, provvedeva ad inoltrare comunicazione scritta al legale dell'ex atleta nonché alla Lega con la quale si rendeva disponibile ad onorare il lodo, ai sensi del regolamento vigente e nei termini previsti*"
- "*Risulta, pertanto, assolutamente errato quanto rilevato, illegittimamente, dal Giudice di Lega nel suo provvedimento in quanto:*
a) è la stessa Commissione che dichiara di conoscere "*che sussistono tre contenziosi*

instaurati negli anni passati con tesserate della società (tra i quali Velitckova)";

- b) *non è vero che si tratta di riconoscimento di debito da parte della società, ma, invero, si tratta di semplice acquiescenza ad un lodo arbitrale già conosciuto e riconosciuto dalla Lega;*
- c) *non è vero, altresì, che tale circostanza non sia stata contestata dall'appellante: il Giudicante, infatti, pur citando correttamente la missiva di adempimento del lodo (che lo si ricorda prevede una doppia condanna ed allo stato non risulta che controparte si sia mai attivata per onorare il suo debito) tralascia inspiegabilmente, e del fatto non vi è menzione nella motivazione, le riserve formulate dalla società, sulle somme riconosciute dal lodo ed inerenti posizioni debitorie da parte dell'atleta che dovevano necessariamente essere computate nei conteggi de quo. Nessun pregio dovrà, altresì, riconoscersi alle asserzioni del Giudice di primo grado e relative al contenzioso dal momento che è lo stesso giudicante che riconosce espressamente l'instaurarsi della procedura ordinaria una volta scaduto il termine del 31.03.2005. Nello specifico, poi, non si può imputare all'appellante alcunchè in merito avendo la società adempiuto, ai sensi di regolamento nonché del codice civile, ad ogni obbligo impostole dagli arbitri ed essendo stata la proposta rifiutata, ingiustamente, dal legale avversario"*
- *“Lo stesso Giudice incappa in una evidente contraddizione: dichiara che vi è riconoscimento di debito per € 37,481.33 (lettera 31.03.2005), per poi confermare tale asserzione richiamando un provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia del 14.06.2005 (quindi ben oltre il termine perentorio del 31.03.2005 ed in fase contenziosa) nel quale il Giudice del Lavoro concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: ancora una volta, però, il Giudice a quo omette di indicare quale sia la somma posta in esecuzione: € 31.101.33. Non può non osservarsi che vi è una netta differenza "numerica" così come non si può negare che il credito/debito sia palesemente contestato dalla società e non rientri, pertanto, nella previsione indicata, illegittimamente, dal Giudice di primo grado”*
 - *“A conferma di quanto sopra e ad ulteriore integrazione documentale, necessitata dall'irritualità ed abnormità del provvedimento impugnato) e da accadimenti successivi, si osserva come la somma indicata nella missiva "inquadrata" dal Giudice di primo grado sia stata ridotta in fase contenziosa e che occorrerà, ma solo all'udienza di comparizione parti del 28.09.2005, effettuare un'ulteriore riduzione in considerazione di sopravvenuti debiti in capo alla sig.ra Velitckova quali un indebito utilizzo di linea telefonica intestata alla società con addebiti per € 4.563.74. nonché €539,00 quali spese condominiali ed utenze AGAC oltre alla condanna della stessa ex atleta a rifondere a Pallavolo Reggio Emilia le spese legali sostenute nella causa di sfratto conclusa con sentenza in data 19.07.2005 per un importo di € 1.200.00 oltre ad accessori di legge (€1.468,80 lordi)”*
 - *“In conclusione ci si pregia di evidenziare come allo stato la sig.ra Velitckova è allo stato sul territorio Italiano presumibilmente senza la necessaria documentazione amministrativa in regola con la normativa sull'immigrazione (nessun documento è mai stato prodotto in qualsiasi fase da controparte) e risulta essere irreperibile, non avendo fissato (non potendolo fare) alcun domicilio o residenza salvo quello presso il proprio procuratore legale. La società si trova, pertanto, in caso di escussione irregolare delle somme depositate*

impossibilitata a recuperare quanto dovuto (e sopra indicato) da controparte e che si chiede alla giustizia ordinaria di compensare.

- *Pallavolo Reggio. infine. rigettando al mittente le infamanti accuse di malafede e mancata trasparenza (soprattutto nella precedente fase di ispezione del Revisore di Lega) e continuando con il proprio comportamento collaborativo e conciliativo, si rende disponibile ad effettuare il deposito in garanzia presso la FIPAV, o presso terzi indicati eventualmente dalla Commissione intestata. della somma di €. 24.529,79 mediante n. 10 assegni bancari (€ 2.452,98 cadauno) non trasferibili ed intestati a Velitckova Dessislava”.*

- Fatte tali premesse, la difesa del sodalizio così concludeva:

- *“In via preliminare e pregiudiziale:*

- *in riforma del provvedimento impugnato, accertata e dichiarata l’illegittimità dello stesso in forza di quanto sopra esposto al punto 1), accogliere il presente ricorso e conseguentemente, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il provvedimento stesso e, per l’effetto, disporre l’ammissione della scrivente società al Campionato di serie A2 per la stagione sportiva 2005-2006 sussistendo, ora come allora, tutti i requisiti richiesti dal Regolamento di Ammissione ai Campionati 2005-2006.*

Nel merito:

- *in riforma del provvedimento impugnato, accertata e dichiarata l’illegittimità dello stesso in forza di quanto sopra esposto al punto 2), accogliere il presente ricorso e conseguentemente. revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il provvedimento stesso e, per l’effetto, disporre l’ammissione della scrivente società al Campionato di serie A2 per la stagione sportiva 2005-2006 sussistendo, ora come allora, tutti i requisiti richiesti dal Regolamento di Ammissione ai Campionati 2005-2006”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Giova premettere che la menzionata decisione della Commissione Ammissione Campionati in data 19.07.2005, per quanto d’interesse (pag. 2 righe 12 e segg.) recita testualmente:”...*sussistono tre contenziosi instaurati negli anni passati con tesserate della società (Mengarda, Velitckova e Romanò) per i quali non è in discussione se la Società sia o meno debitrice ma solo l’importo che la Società dovrà versare alla conclusione dei procedimenti”* concludendo poi (pag. 2 righe 22 e segg.) “...*ritiene ai sensi dell’art. 6 Regolamento per l’ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 2005/06, che per la società in indirizzo non sussistono i requisiti per l’ammissione al Campionato di Serie A2”* senza operare distinzione alcuna in ordine alla gravità e rilevanza delle mancanze ivi dettagliatamente elencate, la cui esatta portata ha potuto essere definitivamente apprezzata dal Giudice di Lega, come riferito in sentenza, grazie alla “*copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente*” in quella fase di giudizio, nell’evidente proposito di contrastare il provvedimento impugnato in ogni suo punto.

La stessa copiosa documentazione che - sia detto per inciso - ha consentito al primo Giudice di disattendere le residue censure sollevate dalla Commissione di ammissione, senza però destare eccezioni, almeno in questo caso, da parte del sodalizio appellante.

E' perciò assai evidente che, in senso diametralmente opposto a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza appellata non è affatto viziata da extra e/o ultrapetizione né viola in alcun modo il principio del contraddittorio, essendosi limitato il Giudice di Lega a valorizzare ai fini del decidere - sulla base della documentazione stessa prodotta dalla Pallavolo Reggio Emilia e della medesima norma regolamentare richiamata dalla Commissione (art. 6 Reg. ammissione) - una delle molteplici irregolarità specificamente contestate ed evidenziate nel provvedimento dinanzi ad esso impugnato.

Passando al merito, la CAF osserva che - per quanto rileva ai fini del citato art. 6 n. 6. - alla data del 31.3.2005 il credito vantato nei confronti del sodalizio dalla tesserata Dessislava Velitckova sussisteva ed era effettivamente scaduto.

Ed invero, come del resto riferito ed ammesso dall'odierna appellante, il lodo arbitrale che ne costituiva titolo era stato depositato il 4.2.2005 e partecipato alla Pallavolo Reggio Emilia il 9.3 successivo.

Per ciò che attiene all'ulteriore requisito della mancata contestazione del credito, altrettanto pacifica è la circostanza che il sodalizio - in data antecedente al 31.3.2005 - abbia inoltrato, tramite il proprio legale, una proposta di pagamento rateale del dovuto, così indirettamente riconoscendo - al di là delle riserve espresse sul concreto ammontare del *quantum* - la piena sussistenza, validità ed efficacia del lodo arbitrale (costituente fonte dell'obbligazione) oltre che del rapporto fondamentale sottostante.

E' noto infatti che, come evidentemente condiviso dalla Pallavolo Reggio Emilia, anche l'impugnabilità e/o l'avvenuta impugnazione di una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro - impugnazione peraltro mai proposta nel caso di specie - non esimono il debitore dall'ottemperarvi, in quanto una tale pronuncia, pur non ancora consolidata nel giudicato, presuppone comunque la liquidità del credito, ossia la sua esistenza e la determinazione del suo ammontare, e l'esigibilità del medesimo, che consegue all'accoglimento della domanda giudiziale.

Tale posizione ha trovato ulteriore conferma nel ricorso in appello (ove testualmente si afferma che lo stesso sodalizio “...provvedeva ad inoltrare comunicazione scritta al legale dell'ex atleta nonché alla Lega con la quale si rendeva disponibile ad onorare il lodo, ai sensi del regolamento vigente e nei termini previsti [...] non è vero che si tratta di riconoscimento di debito da parte della società, ma, invero, si tratta di semplice acquiescenza ad un lodo arbitrale già conosciuto e riconosciuto dalla Lega”) oltre che nei comportamenti concludenti posti in essere dalla Pallavolo Reggio Emilia (artt. 1362 n. 2 c.c.) in momento antecedente e successivo alla data del 31.3.2005.

Ed invero, coerentemente con quanto precede, essa ha rinunciato ad impugnare il lodo arbitrale, quando l'acquiescenza della soccombente - peraltro espressamente affermata nella presente sede di appello sia nel ricorso introduttivo sia all'udienza di discussione - avrebbe anche potuto desumersi da atti o fatti ulteriori ed univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi dei mezzi di gravame previsti per il caso concreto.

Va inoltre precisato come i principi suddetti non solo non siano derogati dai regolamenti sportivi, ma trovino precisa conferma nel disposto dell'art. 10 - Esecuzione (dei lodi) Regolamento per le Procedure Arbitrali all'epoca vigente (approvato dal Consiglio Direttivo di Lega in data 21.6.2004), il quale - non prevedendo e dunque escludendo qualsiasi dilazione in ordine al pagamento delle somme dovute - sanziona disciplinarmente “l'ingiustificata mancata esecuzione” considerandola “violazione del principio di lealtà e correttezza”.

Di più, entro il termine ultimo del 31.3.2005 e ancor oggi, la Pallavolo Reggio Emilia, per propria stessa ammissione, ulteriormente confermata in sede di udienza, ha omesso di versare alla Velitckova anche la minor somma (€24.529,79) che - finanche con l'atto di appello - continua ad affermare e ritenere dovuta.

Ne deriva che il contenzioso avviato dalla Velitckova - come correttamente evidenziato nel provvedimento della Commissione Ammissione Campionati in data 19.07.2005, poi confermato dal Giudice di Lega - rientra a pieno titolo tra quelli "*...per i quali non è in discussione se la Società sia o meno debitrice ma solo l'importo che la Società dovrà versare alla conclusione dei procedimenti*", con quanto ne consegue in ordine alla necessitata applicazione della norma di cui all'art. 6 n. 6. del Regolamento di ammissione, che non opera alcun distinguo circa l'origine della posizione debitoria la cui esistenza dà luogo alla mancata ammissione ai campionati - nota o meno che fosse alla Lega Pallavolo Serie A Femminile - né prevede la possibilità di sostituire il corretto, puntuale ed integrale adempimento con la costituzione di qualsivoglia garanzia.

E' appena il caso di sottolineare come non possa trovare ingresso in questa sede alcun dibattito in ordine al concreto ammontare del credito vantato dall'atleta; ciò in quanto da un lato l'art. 6 n. 6. Reg. di ammissione non prevede alcun limite minimo al di sotto del quale detta norma non debba trovare applicazione mentre, dall'altro, gli argomenti dedotti dalla Pallavolo Reggio Emilia, peraltro ininfluenti in virtù delle ragioni già espresse, sfuggono alla cognizione del giudice sportivo, necessitando delle opportune verifiche ed accertamenti istruttori da operarsi - in contraddittorio tra le parti - nell'ambito di procedimenti attualmente pendenti ed al vaglio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte la decisione del Giudice di Lega n. 15/05 del 25 luglio 2005 e, conseguentemente, denegando l'ammissione della Pallavolo Reggio Emilia S.r.l. al Campionato di serie A2/F 2005-2006;

Dispone incamerare la relativa tassa.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 3.8.2005